

Legge regionale Marche n. 21 del 14 novembre 2011

Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura.

Capo II

Agricoltura sociale

Art. 25 Caratteristiche.

1. Ai fini della presente legge, per agricoltura sociale si intendono le attività svolte ai sensi dell'[articolo 27](#):

a) dalle imprese agricole singole o associate, titolari di fascicolo aziendale, attraverso l'utilizzazione della propria azienda e in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali;

b) dai soggetti iscritti all'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'[articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 2001, n. 34](#) (Promozione e sviluppo della cooperazione sociale), anche in forma associata con le imprese di cui alla lettera a), qualora svolgano le attività di cui all'articolo 2135, commi secondo e terzo, del codice civile valorizzando la relazione con le risorse agricole e ambientali, in conformità alle normative di settore e alla programmazione regionale e locale.

Art. 26 Rapporto di connessione.

1. Le attività di agricoltura sociale devono risultare in rapporto di connessione con l'attività agricola, che deve rimanere comunque principale. Il carattere di principalità si intende realizzato quando il tempo-lavoro attribuito all'attività agricola è superiore a quello attribuito all'attività di agricoltura sociale e quando il personale assunto con qualifica non agricola risulta numericamente inferiore al personale normalmente impiegato per l'ordinaria gestione e organizzazione dell'attività primaria.

1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), il rapporto di connessione va stabilito esclusivamente all'interno della loro attività agricola, svolta ai sensi dell'articolo 2135, commi secondo e terzo, del codice civile, escludendo le altre tipologie di attività svolte ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) (12).

2. Con il regolamento di cui all'articolo 33 sono adottate le tabelle per il calcolo delle ore lavorative occorrenti per le singole colture, per gli allevamenti, per la silvicoltura, per le trasformazioni e per i lavori di conservazione dello spazio agricolo e di tutela dell'ambiente e indicati i tempi previsti per l'espletamento delle attività di agricoltura sociale.

(12) Comma aggiunto dall' [art. 20, comma 2, L.R. 23 dicembre 2013, n. 49](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 34](#) della stessa legge).

Art. 27 Attività esercitabili.

1. Rientrano tra i servizi educativi e didattici la costituzione di agri-asili, agri-nidi, centri per l'infanzia e simili, con attività ludiche e di aggregazione che mirano alla scoperta del mondo rurale e dei cicli biologici e produttivi agricoli.
2. Rientrano tra i servizi sociali e assistenziali le attività di riabilitazione, ospitalità e integrazione sociale rivolte ad anziani, soggetti con disabilità, dipendenti da alcool o da stupefacenti, traumatizzati psichici, ex detenuti.
3. Rientrano tra i servizi socio-sanitari le terapie assistite con gli animali, le terapie con prodotti agricoli in produzione nell'azienda, le terapie con medicine naturali o non convenzionali.
4. Rientra altresì tra le attività di agricoltura sociale il reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e in condizione di disagio, così come definiti ai sensi del [regolamento \(CE\) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008](#) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 (regolamento generale di esenzione per categoria).
5. Le singole tipologie delle strutture e dei servizi corrispondono a quelle individuate dalle vigenti normative regionali di settore e dal regolamento di cui all'[articolo 33](#).

Art. 28 Esercizio dell'attività.

1. L'attività di agricoltura sociale è svolta a favore dei soggetti sia privati che pubblici, ferma restando la necessità rispettivamente dell'autorizzazione e dell'accreditamento previsti dalle vigenti normative di settore.
2. Le imprese agricole stipulano apposite convenzioni, nel rispetto della normativa in materia di contratti pubblici, con gli enti pubblici per la prestazione delle attività di cui al presente Capo, mediante l'utilizzo delle risorse umane e strumentali nella disponibilità dell'azienda.

Art. 29 Agricoltura sociale e impresa agricola.

1. I titolari delle imprese agricole o un membro della famiglia agricola o uno o più collaboratori, che possono anche essere esterni alla stessa impresa agricola, devono possedere le specifiche qualifiche professionali relative alle attività di cui al presente Capo previste dalle vigenti normative di settore.
2. Gli imprenditori agricoli che esercitano le attività di cui all'articolo 27 sono soggetti agli obblighi previsti dalle normative che regolano il settore interessato, oltre che agli obblighi previsti dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 33.

Art. 30 Elenco regionale degli operatori di agricoltura sociale.

1. È istituito presso la struttura organizzativa regionale competente in materia di agricoltura l'elenco regionale degli operatori di agricoltura sociale.

2. La Giunta regionale stabilisce le modalità di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1.
3. La struttura regionale di cui al comma 1 informa il Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili da utilizzare per l'attività dell'avvenuta iscrizione e cancellazione dall'elenco.

Art. 31 Comunicazioni relative all'esercizio dell'attività.

1. Gli imprenditori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 30 inviano al Comune, dove hanno sede gli immobili da utilizzare, la comunicazione relativa all'inizio dell'attività di agricoltura sociale per la quale hanno ottenuto l'autorizzazione prevista dalle normative di settore. Nella comunicazione sono specificate le attività che si intendono esercitare con i relativi limiti.
2. In caso di variazione della tipologia o di modifica del volume dell'attività esercitata, il titolare deve darne comunicazione al Comune entro dieci giorni, confermando sotto la propria responsabilità il mantenimento delle condizioni e degli adempimenti di legge.
3. Il Comune informa le strutture organizzative regionali competenti rispettivamente in materia di agricoltura e di servizi sociali delle comunicazioni ricevute ai sensi dei commi 1 e 2.
4. L'operatore è tenuto a comunicare alla struttura organizzativa regionale competente in materia di agricoltura, entro trenta giorni dal suo verificarsi, qualsiasi variazione intervenuta in merito ai requisiti di cui all'articolo 26 in base ai quali l'attività stessa è stata avviata, procedendo all'aggiornamento e alla validazione del proprio fascicolo aziendale.
5. Il regolamento di cui all'articolo 33 indica le ulteriori modalità per la trasmissione delle comunicazioni di cui al presente articolo.

Art. 32 Immobili per l'agricoltura sociale.

1. Gli immobili utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui al presente Capo devono possedere le caratteristiche strutturali e le attrezzature previste dalle normative di settore e dal regolamento di cui all'articolo 33.
2. Gli immobili di cui al comma 1 mantengono la loro destinazione di uso agricolo.

Art. 33 Regolamento di attuazione.

1. La Giunta regionale adotta, sentite le organizzazioni professionali agricole e del terzo settore e previo parere della competente commissione assembleare, le disposizioni regolamentari per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente Capo con riferimento alle tipologie di attività di cui all'articolo 27.
2. Il regolamento di cui al comma 1 contiene:

- a) le tabelle formulate per il calcolo delle ore lavorative relative alle attività agricole e all'attività di agricoltura sociale e i criteri di conteggio;
- b) i criteri e le modalità per la verifica del rapporto di connessione;
- c) ogni altra disposizione necessaria.

Art. 34 *Vigilanza e controllo.*

1. La vigilanza e il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di cui all'articolo 33 sono esercitati dai Comuni, a cadenza almeno triennale, fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3.
2. La vigilanza e il controllo sul rispetto del requisito della principalità agricola sono esercitati dalla struttura organizzativa regionale competente in materia di agricoltura, che a tal fine effettua verifiche periodiche nelle aziende.
3. La vigilanza e il controllo relativi all'autorizzazione e all'accreditamento delle strutture e dei servizi sono esercitati dagli enti indicati nella normativa di settore interessata, con le modalità ivi previste.
4. Resta ferma la competenza degli altri soggetti indicati dalla normativa statale e regionale, in particolare in materia di igiene, sicurezza alimentare e degli ambienti di lavoro.

Art. 35 *Sanzioni amministrative pecuniarie.*

1. L'imprenditore agricolo che esercita attività di agricoltura sociale senza aver presentato le comunicazioni di cui all'articolo 31 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 4.000,00. Il Comune dispone la chiusura dell'esercizio, con contestuale divieto di svolgere l'attività per un anno.
2. L'operatore è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 per:
 - a) mancato rispetto dei limiti e delle modalità indicate nelle comunicazioni di cui all'articolo 31;
 - b) violazione degli obblighi di cui alla presente legge non altrimenti sanzionati.
3. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate, con le procedure di cui alla L.R. n. 33/1998 rispettivamente dai Comuni o dalla Regione in base al riparto di competenze stabilito dall'articolo 34. I proventi derivanti sono introitati dall'ente irrogatore. La Regione trasmette copia delle sanzioni irrogate al Comune competente per territorio, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 36.
4. Sono fatte salve, in quanto applicabili, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle normative di settore in relazione alla specifica attività di agricoltura sociale autorizzata.

Art. 36 Sospensione e cessazione dell'attività.

1. Nel caso di accertamento di una delle violazioni indicate all'articolo 35, comma 2, il Comune sospende l'esercizio dell'attività per un periodo compreso tra i dieci e i trenta giorni. Se l'operatore commette un'altra violazione tra quelle indicate all'articolo 35, comma 2, nei due anni successivi, il Comune dispone la sospensione dell'attività per un periodo da venti a quaranta giorni.
2. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui all'articolo 35, comma 2, il Comune dispone la cessazione dell'attività.
3. Qualora la struttura organizzativa regionale competente ai sensi dell'articolo 34, comma 2, accerti il venir meno di uno o più requisiti in base ai quali l'azienda ha intrapreso l'esercizio dell'attività di agricoltura sociale, il Comune, entro dieci giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte della struttura medesima, fissa un termine, non superiore a sei mesi, entro il quale i requisiti mancanti devono essere ripristinati. Nei casi più gravi il Comune sospende l'attività per un uguale periodo massimo. Nei casi in cui i requisiti non siano ripristinati entro il termine stabilito, il Comune dispone la cessazione dell'attività.
4. Sono fatte salve, in quanto applicabili, le disposizioni in materia di sospensione e cessazione previste dalle normative di settore in relazione all'attività di agricoltura sociale autorizzata.
5. I provvedimenti di sospensione e cessazione sono comunicati alla struttura organizzativa regionale competente per l'eventuale revoca dei contributi concessi.